

BGer 2C_34/2019 vom 24. Januar 2019

Bundesgericht, 2019-01-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_34_2019

FR: TF 2C_34/2019 du 24 janvier 2019

IT: TF 2C_34/2019 del 24 gennaio 2019

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).

E. 2.1

Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF - applicabile alla fattispecie in base al principio dell'unità della procedura (sentenza 2D_37/2010 del 23 novembre 2010 consid. 1.2) - in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

E. 2.2

Sebbene oggetto di giudizio possa essere unicamente la questione dell'inammissibilità del gravame inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo, la procedura concerne l'autorizzazione di soggiorno di cui fruiva il ricorrente. È quindi di principio ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, siccome il ricorrente, cittadino portoghese, può appellarsi all'ALC (RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi un'attività lucrativa (sentenza 2C_477/2015 del 29 maggio 2015 consid. 2.2. con rinvio).

E. 2.3

Come accennato l'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità per tardività del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo rispettivamente della mancata sussistenza dei presupposti per potere concedere una restituzione in intero del lasso dei termini ricorsuali, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).

E. 2.4

Nel caso concreto l'allegato ricorsuale si esaurisce in una serie di precisazioni puntuali sulla situazione del ricorrente. Nulla contiene invece riguardo all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51;

137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) della decorrenza dei termini fissati dalla normativa determinante e della conseguenza che deriva dalla loro mancata osservanza, cioè l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale (cfr. art. 68 cpv. 1 LPAmM).

E. 2.5

Lo stesso dicasi riguardo alla questione dell'assenza degli estremi per una restituzione in intero del lasso dei termini ricorsuali (art. 15 LPAmM), avendo la Corte cantonale giudicato che la sua malattia non l'aveva debilitato al punto tale d'impedirgli d'incaricare qualcuno di agire per lui (su questo aspetto DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255 seg. consid. 2a; cfr. inoltre sentenza 9C_209/2012 del 26 giugno 2012 consid. 3.1). Anche in proposito il ricorrente si accontenta di addurre che a causa delle sue condizioni di salute non ha potuto presentare tempestivamente gli atti processuali necessari così come non ha potuto affidarne l'esecuzione a qualcuno di fiducia avendo perso i contatti con il mondo. Egli però nemmeno allude (art. 42 cpv. 2 LTF) ad un'applicazione arbitraria del relativo disposto cantonale, la quale non può nemmeno, sia rilevato di transenna, essere estrapolata dal certificato medico allegato al ricorso, ove viene unicamente accennato alla probabilità che il ricorrente sia stato nell'incapacità di agire personalmente, mentre nulla è addotto sull'impossibilità di farsi assistere da una persona di fiducia.

E. 3.1

Il ricorso, che non contiene neanche una censura sostanziata conformemente alle esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF , si avvera pertanto inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 LTF .

E. 3.2

Considerata la particolarità del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.